SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2006.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica. (Ordinanza n. 3543).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Roma, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Considerato, altresì, che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Capitale della Repubblica;

Vista la nota del comune di Roma del 14 luglio 2006;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, il sindaco di Roma è nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, provvede:

a) all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo:

a1) per la realizzazione di parcheggi, aree pedonali, piste ciclo-pedonali, strade e corsie riservate al trasporto pubblico e zone a traffico limitato;

a2) per l'installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in deroga all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250;

a3) per il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l'ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilità, anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di polizia municipale all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ricorrendo anche all'utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti, nel limite massimo di mille unità fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del corpo di polizia municipale, il rispetto dell'obbiettivo di economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005;

a4) per il compimento delle attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla metà;

b) alla predisposizione di un apposito piano parcheggi recante la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l'ampliamento e la riqualificazione di parcheggi già esistenti, consentendone l'acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilità, anche a privati, se del caso in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122. A tal fine

il commissario delegato acquisisce il parere dei municipi territorialmente competenti, da esprimersi entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito;

c) all'approvazione di un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla conseguente urgente realizzazione dei lavori, relativi, specificamente:

c1) alla rete viaria radiale e circolare della Capitale, anche in coerenza con gli interventi programmati sul trasporto collettivo, anche al fine di realizzare i «corridoi per la mobilità collettiva» previsti nel piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale di Roma;

c2) ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico;

d) al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l'esecuzione, in termini di somma urgenza, di opere integrative o complementari alle linee del trasporto rapido di massa già attive o in corso di realizzazione, delle opere suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee;

e) alla predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di uno studio di progettazione ed alla successiva realizzazione di un'elisuperfice al fine di fornire un adeguato supporto logistico ai mezzi impegnati nelle attività di soccorso.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Lazio, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del sindaco di Roma-commissario delegato.

5. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale.

6. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale degli Uffici del comune di Roma costituendo, ove necessario, una apposita struttura dedicata. A tal fine il medesimo commissario è autorizzato ad implementare, per la durata dello stato di emergenza, le predette strutture con personale, anche dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed a società partecipate dall'amministrazione comunale posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di dieci unità, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità, nonché di personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario è autorizzato altresì ad avvalersi di esperti nella misura massima di tre unità cui è corrisposto un compenso nel limite massimo annuo, per ciascuno, del trattamento economico corrisposto, nel medesimo periodo, ai dirigenti apicali del comune di Roma.

3. Il commissario delegato può autorizzare il personale in servizio presso l'amministrazione comunale impiegato nelle attività connesse al superamento del contesto emergenziale in rassegna, nel limite di quaranta unità, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% dell'indennità di posizione in godimento.

4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità fino al 30% del trattamento economico in godimento.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse assegnate al commissario delegato di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Il commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, comprese le risorse stanziate nel bilancio dello Stato in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi nel limite massimo di 93 milioni di euro di spesa corrente, ivi inclusa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della deroga di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a3)*, e di 700 milioni di euro di spesa in conto capitale, per il periodo temporale di vigenza della presente ordinanza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative previste dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, il commissario delegato provvede a valere sul fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.

Art. 4.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 10 e 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 2, 3, 9 e 10, comma 3;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 15 dicembre 1990, n. 396, articoli 2, 3 e 4;

legge 26 febbraio 1992, n. 211, articoli 1, 3, 4 e 5 ;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera *b)* e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-*bis*;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 98, 99 e 101;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21 commi 4 e 5; articoli 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151, 153;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68;

decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 34, 42, 48, 49, 50, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera *c)*, articoli 14, 20, 22, 24 e 25;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198;

decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005;

art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, articoli 12 e 20;

legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15;

legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, articoli 13, 14, 16 e 17;

legge regionale 24 maggio 1990, n. 64, articoli 1, 2 e 3;

legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23 e 24;

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, articoli 9, comma 1, lettera *g)*, 12, commi 1 e 2, 19;

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, articoli 100, 101, 124, 125, 129 e 130;

legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, titolo II, capo III; titolo III; titolo IV, articoli 54, 55 e 58; titolo VI, articoli 66-*bis*, 68, 69, 72 e 74;

legge regionale 3 gennaio 2000, n. 6;

per i bandi e gli avvisi pubblicati prima del 1° febbraio 2007, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera *c)* dell'art. 1-*octies* di cui all'allegato della legge 12 luglio 2006, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

Art. 5.

1. Il commissario delegato riferisce semestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08726

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2006.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino. (Ordinanza n. 3544).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dall'art. 5 della citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° settembre 2006;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 29 agosto 2006, con cui il sindaco del comune di Tolentino - commissario delegato, ha rappresentato la necessità di provvedere, in regime ordinario, al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio del predetto Comune;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 14 settembre 2006;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Tolentino, commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3372 del 3 settembre 2004, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 1° settembre 2007, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Tolentino, della Regione, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di altri enti pubblici e di società a capitale pubblico, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali.

3. Per il compimento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 3372/2004.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata ordinanza di protezione civile n. 3372/2004.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, all'esito delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08727

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 2006.

Revoca del decreto 27 luglio 2006, recante: «Individuazione dei siti internet destinati all'incremento degli avvisi di vendita, di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del 27 luglio 2006, recante: «Individuazione dei siti internet destinati all'incremento degli avvisi di vendita, di cui all'art. 490 del codice di procedura civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare diversamente i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita e di acquisire il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

È revocato il decreto del 27 luglio 2006, recante: «Individuazione dei siti internet destinati all'incremento degli avvisi di vendita, di cui all'art. 490 del codice di procedura civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006.

Roma, 28 settembre 2006

Il Ministro: MASTELLA

06A08897

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 57.427 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 22 maggio, 22 giugno, 21 luglio e 23 agosto 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2006, entro le ore 11 del giorno 26 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 settembre 2006.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08721

DECRETO 25 settembre 2006.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti», millesimo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, n. 3674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti», millesimo 2004;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2004, n. 94690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 2004, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 300.000,00 pari a n. 6.000 pezzi;

Vista la nota n. 5138 del 29 marzo 2006, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 16 settembre 2004, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 6.000 a n. 3.200 pezzi;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle arti», millesimo 2004, è rideterminato in € 160.000,00, pari a n. 3.200 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A08739

DECRETO 25 settembre 2006.

Rideterminazione del contingente del dittico di monete d'argento da € 5 ed € 10, dedicato a Giacomo Puccini, millesimo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale n. 3697 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative dell'80º anniversario della morte di Giacomo Puccini;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 3703 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004 e n. 36961 del 19 aprile 2004 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 2004, con i quali si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «100º anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 106286, del 14 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 2004, che stabilisce il contingente delle suindicate monete, confezionate in dittico, in € 630.000,00 pari a n. 42.000 dittici, di cui n. 30.000 nella versione *fior di conio* e n. 12.000 nella versione *proof*;

Vista la nota n. 5138 del 29 marzo 2006, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 14 ottobre 2004, propone di ridurre il contingente dei dittici di monete d'argento da € 5 e da € 10, millesimo 2004, da n. 30.000 a n. 13.500 nella versione *fior di conio* e da n. 12.000 a n. 8.000 nella versione *proof*;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente dei dittici medesimi;

Decreta:

Il contingente in valore nominale dei dittici di monete d'argento da € 5 e da € 10, millesimo 2004, dedicate a Giacomo Puccini, è rideterminato in € 322.500,00, pari a a 21.500 dittici, di cui n. 13.500 nella versione *fior di conio* e n. 8.000 nella versione *proof*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A08740

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1º agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Life - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» - Piccola soc. coop., in Casale Monferrato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 27 febbraio 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «New Life - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» - Piccola soc. coop., con sede in Casal Monferrato (Alessandria) (codice fiscale 01846720066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Mariani, nato a Pescara il 2 maggio 1965 domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele, n. 71 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08697

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.R.» - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in Collegno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento rispettivamente datati 1° giugno 2005 e 27 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «C.I.R.» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Collegno (Torino), (codice fiscale 07932870012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 domiciliato in Ivrea, via A. De Gasperi, n. 4 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08698

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2006.

Annullamento del decreto 3 luglio 2006, relativo al rinvio del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forzanet», registrato al n. 11949.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, recante attuazione della direttiva 2005/54/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE per includervi il tribenuron come sostanza attiva;

Vista la legge n. 241/1990, e successive modifiche;

Considerato che, in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva 2005/54/CE, l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 dispone specifici obblighi, in via tra loro alternativa, a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di tribenuron, il cui mancato adempimento comporta la revoca di dette autorizzazioni;

Considerato che la società Agrimix, S.r.l., con sede legale in Roma in viale Città d'Europa, n. 681, in relazione al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato da questo Ministero in data 7 luglio 2004 con il n. 11949, e da essa commercializzato, non ha provveduto a quanto disposto all'art. 2, comma 2, del già citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Considerato che in data 22 febbraio 2006 la medesima società Agrimix, S.r.l., ha presentato a questo Ministero istanza di rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet;

Considerato che la società Agrimix, S.r.l., nel produrre la predetta istanza di rinvio:

prospettava nel fatto di un terzo il mancato adempimento degli obblighi di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e più precisamente, nel rifiuto opposto dalla società DuPont de Nemours Italiana S.r.l. di fornirle, come richiesto in data 15 novembre 2005, la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron di cui la stessa società DuPont è titolare;

dichiarava di aver instaurato nel gennaio 2005 un giudizio contro la società DuPont presso il tribunale di Milano – Sezione specializzata nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale (R.G. n. 4026/2005, G.I. dott. Domenico Bonaretti) – per vedere dichiarata ed accertata, tra l'altro, l'illiceità del rifiuto di fornirle la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron, sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 Trattato CE;

a comprova e sostegno di quanto prospettato e dichiarato, presentava copia di una memoria del 12 gennaio 2006 da essa prodotta allo stesso tribunale di Milano nell'ambito del giudizio pendente contro la società DuPont;

chiedeva l'accoglimento dell'istanza di rinvio della revoca fino all'esito del giudizio di merito nella sopra citata causa;

Considerato che, valutate le motivazioni e la documentazione fornite dalla società Agrimix, S.r.l., questo Ministero con decreto del 3 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2006, ha disposto il rinvio del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, in attesa dell'esito del giudizio di merito nella causa sopra riferita;

Considerato che la società DuPont, quale parte controinteressata, in data 18 agosto 2006 ha chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche, l'accesso ai documenti sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento del 3 luglio 2006, comprensivo dell'accesso alla documentazione prodotta dalla società Agrimix, S.r.l.;

Considerato che la società Agrimix, S.r.l, in data 11 settembre 2006, ha proposto opposizione alla domanda di accesso da parte della società DuPont adducendo le medesime motivazioni già prospettate in occasione della presentazione dell'istanza di rinvio del provvedimento di revoca, precisandone il fondamento con l'esigenza di assicurare la riservatezza delle informazioni relative al prodotto Forzanet e la tutela del segreto industriale ai sensi e per gli effetti del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Considerato che sulla base dei fatti intervenuti e delle opposte richieste formulate dalla società Agrimix, S.r.l. e dalla società DuPont de Nemours Italiana S.r.l si ritiene necessario effettuare un'approfondita rivalutazione dell'intera questione anche con riguardo al provvedimento di rinvio della revoca del 3 luglio 2006 sopra indicato;

Ritenuto a tal fine che:

le disposizioni recate dalla direttiva 2005/54/CE e, in modo conforme, dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, riguardano obblighi di natura esclusivamente sanitaria;

la causa pendente presso il tribunale di Milano tra le società Agrimix, S.r.l. e DuPont de Nemours Italiana S.r.l, anche prescindendo dall'indeterminatezza circa i tempi di relativa definizione, attiene, esclusivamente a questioni di carattere commerciale, come peraltro riconosciuto dalla stessa società Agrimix, S.r.l. nell'atto di opposizione all'accesso *ex lege* n. 241/1990 sopra richiamato che rilevano esclusivamente sotto il profilo della violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla tutela della concorrenza, eventualmente anche a fini risarcitori;

né la direttiva 2005/54/CE né il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, di relativa attuazione, prevedono alcun tipo di eccezione, deroga o esclusione dagli obblighi in essi stabiliti, tanto meno per questioni diverse da quelle sanitarie quali quelle commerciali e di tutela della concorrenza;

Ritenuto pertanto che l'esito del giudizio pendente presso il tribunale di Milano, pur quando si risolvesse in senso favorevole alla società Agrimix, S.r.l., sarebbe comunque ininfluente sugli obblighi di natura sanitaria stabiliti dalla direttiva 2005/54/CE e dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, non potendo sanare, per la parte che qui interessa, l'occorsa inosservanza delle disposizioni in essi contenute da parte della medesima società Agrimix, S.r.l. con riguardo al prodotto fitosanitario a base di tribenuron, denominato Forzanet;

Ritenuto inoltre che la direttiva 2005/54/CE, e conformemente il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 di relativa attuazione, nel caso di intervenuta revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base di tribenuron dispone comunque la possibilità di commercializzare e utilizzare le relative scorte fino al 28 febbraio 2007 con il che limitandosi il pur indubbio pregiudizio derivante dalla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti e che nella predetta previsione vi rientra anche il prodotto Forzanet della società Agrimix, S.r.l.;

Decreta:

L'annullamento d'ufficio del proprio decreto 3 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 20 luglio 2006, riguardante il rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato in data 7 luglio 2004 con il n. 11949 a nome della società Agrimix, S.r.l., individuata in preambolo.

Il presente decreto è notificato alla stessa società Agrimix, S.r.l. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08728

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Riserva premiale destinata agli enti locali per la promozione del servizio idrico integrato nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 415 e 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006). (Deliberazione n. 13/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 113 che individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di risorse idriche e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *f)*, relativo ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato e l'art. 21, concernente l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (A.V.R.I.R.);

Visto l'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che introduce un nuovo strumento premiale a favore dei comuni e delle province finalizzato a promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle otto regioni meridionali attraverso l'accantonamento da parte di questo Comitato di un'apposita riserva pari a 300 milioni di euro;

Visto il richiamato art. 1, comma 416, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, questo Comitato determini i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale a favore dei comuni e delle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005) che ha, fra l'altro, disposto l'accantonamento di 359 milioni di euro, comprensivo della predetta riserva premiale di 300 milioni di euro ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 8 del disegno di legge n. 5736/2005;

Tenuto conto dell'attività istruttoria, finalizzata alla definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione della riserva premiale, svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, congiuntamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che ha visto anche la consultazione delle rappresentanze delle regioni e dei comuni;

Vista la relativa proposta contenuta nell'apposita nota informativa di cui alla lettera di trasmissione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 7756 del 15 marzo 2006 ed alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 2365/B01 del 15 marzo 2005;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Delibera:

1. Assegnazione definitiva delle risorse accantonate.

L'importo di 300 milioni di euro, di cui all'accantonamento complessivo di 359 milioni di euro previsto al punto 16 della delibera di questo Comitato n. 34/2005, è assegnato in via definitiva per le finalità di cui all'art. 1, commi 415 e 416, della legge n. 266/2005.

2. Criteri di riparto e assegnazione delle risorse.

Lo strumento premiale di cui all'art. 1, commi 415 e 416, richiamati al precedente punto 1, è operativo in base alle seguenti condizioni e modalità:

2.1. Ambito territoriale.

2.1.1. La riserva premiale finalizzata a promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, istituita dal comma 415 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è destinata alle aree del Mezzogiorno, incluso l'Abruzzo e il Molise.

2.2. Beneficiari della riserva premiale.

2.2.1. Soggetti beneficiari della riserva premiale sono i comuni localizzati nelle aree di cui all'art. 1 che, alla data del 30 settembre 2006, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato tramite un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2.2.2. Ai fini della presente disciplina, ai comuni sono parificate le province purché queste, in virtù di specifica normativa regionale, assolvano in materia di Servizio idrico integrato a un ruolo di coordinamento istituzionale degli enti locali. Le province possono essere destinatarie della riserva premiale nel limite massimo dell'1% della pre-assegnazione su base regionale di cui al successivo punto 2.4.

2.2.3. Ai fini dell'attribuzione della riserva premiale il requisito dell'effettiva operatività del Servizio idrico integrato da parte del soggetto gestore sussiste laddove il comune candidato ai benefici di legge abbia cessato di fornire il servizio direttamente e abbia adottato una delle forme di gestione previste dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre il soggetto gestore individuato ai sensi della citata disciplina, fatto

salvo quanto stabilito al punto 2.6, deve risultare nella piena disponibilità delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio stesso, secondo l'organizzazione produttiva integrata, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituita dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La piena disponibilità degli impianti dovrà essere sancita dall'atto di affidamento del servizio al soggetto gestore da parte delle autorità d'ambito (con allegata convenzione di gestione) e da un atto a valenza vincolante che attesti la cessione del possesso degli impianti a favore del soggetto gestore nonché da eventuali ulteriori atti a corredo riguardanti le modalità di avvio operativo del Servizio idrico integrato.

2.3. Dotazione finanziaria, natura e destinazione della riserva premiale.

2.3.1. La riserva premiale sarà utilizzata dai soggetti destinatari per spese in conto capitale prevalentemente finalizzate all'adeguamento delle infrastrutture e del livello dei servizi alle direttive comunitarie in materia ambientale.

Con una scheda informativa sintetica gli enti beneficiari della riserva premiale daranno conto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che relazionerà al CIPE, dell'impiego delle risorse.

2.4. Ripartizione iniziale della riserva premiale.

2.4.1. La riserva premiale di 300 milioni di euro è preliminarmente ripartita, su base regionale, secondo la consolidata chiave di cui alla tabella riportata nell'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

2.4.2. Per ciascuna regione, le risorse sono ulteriormente ripartite in due quote:

a) la prima, pari all'80% delle disponibilità di ciascuna regione, individua le risorse spettanti ai comuni che risultino aver tempestivamente soddisfatto, alla data del 30 settembre 2006, le condizioni poste dai punti 2.1 e 2.2 della presente delibera;

b) la seconda, pari al 20% delle disponibilità di ciascuna regione, individua le risorse spettanti ai comuni che, oltre a soddisfare le sopraddette condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 della presente delibera, risultino associati negli ambiti territoriali ottimali ove il gestore del servizio idrico integrato sia stato prescelto con criteri di mercato e, pertanto, attraverso una delle due modalità di affidamento competitivo prevista dall'art. 113, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (ossia la gara per il gestore e la selezione, anch'essa mediante gara, del partner privato nella società mista cui è affidato il servizio).

2.4.3. Le risorse ripartite su base regionale secondo ciascuno dei due criteri illustrati al precedente punto 2.4.2, sono attribuite ai comuni potenzialmente beneficiari in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente (metodo *pro-capite*), assumendo a riferimento convenzionale i dati Istat relativi al bilancio demografico e della popolazione residente al 31 dicembre 2004 (consultabili sul sito web http://demo.istat.it/bilmens2004/index.html). Valgono in proposito, nell'assunto che tutti i comuni possano beneficiare della riserva, i valori *pro-capite* indicati nella tabella riportata nell'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

2.4.4. Il criterio enunciato nel precedente punto 2.4.3, consente di quantificare l'ammontare minimo potenzialmente attribuibile a ciascun ente effettivamente beneficiario. Tale ammontare è suscettibile di essere maggiorato in base alle condizioni dettate dal punto successivo.

2.5. Maggiorazione della riserva premiale per i beneficiari.

2.5.1. Laddove il complesso dei comuni beneficiari della riserva premiale rappresenti, in termini di popolazione residente, un livello non inferiore al 50% della popolazione del Mezzogiorno e all'esito dell'attribuzione delle risorse, in base ai criteri di cui al punto 2.4 e alla procedura di cui al punto 2.6, risulti la disponibilità di risorse residue, queste saranno ridistribuite, nell'ambito della bipartizione tra le quote di cui al punto 2.4.2. tra i soggetti beneficiari secondo criteri *pro-capite* uniformi, prescindendo dalla consolidata chiave di riparto regionale di cui al richiamato allegato 1.

2.5.2. Nel caso in cui le richieste di accesso alla riserva premiale risultino rappresentative, in termini di popolazione residente, di un livello inferiore al 50% della popolazione del Mezzogiorno, le economie saranno riprogrammate da questo Comitato per le medesime finalità di legge.

2.6. Procedura di accesso alla riserva premiale.

2.6.1. Il sindaco o il presidente della provincia (o facente funzione) dell'ente titolato a presentare richiesta di accesso alla riserva premiale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 ottobre 2006, trasmette all'autorità d'ambito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione predisposta secondo il modello di cui all'allegato 3 della presente delibera della quale costituisce parte integrante e sottoscritta altresì dal dirigente competente, con la quale attesta se e quali requisiti di accesso alla riserva premiale risultino soddisfatti, allegando la documentazione di supporto.

2.6.2. L'Autorità d'ambito, verifica e certifica per ciascun ente richiedente la sussistenza dei requisiti di accesso alla riserva premiale, acquisendo, ove necessario, ulteriori elementi informativi e documentali da ciascun ente richiedente. Entro e non oltre il termine perentorio del 15 novembre 2006 l'Autorità d'ambito trasmette a mezzo di raccomandata a.r. (anche su base digitale), agli uffici dell'A.V.R.I.R. di cui all'art. 21 della legge n. 36/1994 richiamato in premessa, l'elenco dei richiedenti titolati, a seguito dell'istruttoria svolta, a beneficiare della riserva premiale. A tale elenco sono accluse le evidenze documentali a valenza amministrativa (quali le delibere degli organismi rappresentativi)

prodotte dagli enti territoriali aventi causa, atte a permettere la verifica dell'assunzione di una decisione irreversibile circa la remissione degli impianti da parte dell'ente locale.

2.6.3. L'A.V.R.I.R., entro e non oltre il 30 settembre 2007, svolte le opportune verifiche, accerta il diritto di ciascun ente al conseguimento della riserva premiale nonché la misura di tale beneficio.

2.6.4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dall'A.V.R.I.R., sottopongono all'esame di questo Comitato la proposta di riparto della riserva premiale spettante ai singoli soggetti beneficiari.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 336

ALLEGATO 1

Pre-assegnazione teorica della riserva premiale su base regionale, secondo la consolidata chiave di riparto richiamata al punto 2.4.1. della presente delibera

Regioni	Quote di riparto (%) ex delibera CIPE n. 142/99	Ripartizione delle risorse (valore assoluto in euro)
Abruzzo	4,31	12.930.000
Basilicata	4,45	13.350.000
Calabria	12,33	36.990.000
Campania	23,92	71.760.000
Molise	2,59	7.770.000
Puglia	16, 40	49.200.000
Sardegna	12,00	36.000.000
Sicilia	24,00	72.000.000
TOTALE	100,00	300.000.000

ALLEGATO 2

Quantificazione, su base regionale, del *pro-capite* minimo (cfr. punto 2.4.4. della presente delibera) da moltiplicare per la popolazione residente (al 31 dicembre 2004, cfr. punto 2.4.3.) ai fini dell'ammontare del premio spettante ai comuni beneficiari della riserva premiale, fatta salva la possibilità di accedere alle maggiorazioni previste al punto 2.5. I valori si intendono validi nell'ipotesi che tutti i comuni adempiano ai requisiti dei punti 2.1 e 2.2 e 2.4.2., lettera *b)*.

Regioni	*Pro-capite* per i comuni tempestivamente adempienti (*)	*Pro-capite* per i comuni associati negli ATO che hanno prescelto il gestore con criteri di mercato (**)
Abruzzo	8,0	2,0
Basilicata	17,9	4,5
Calabria	14,7	3,7
Campania	9,9	2,5
Molise	19,3	4,8
Puglia	9,7	2,4
Sardegna	17,5	4,4
Sicilia	11,5	2,9

(*) Il prodotto tra il *pro-capite* e la popolazione residente nella regione è pari all'80% delle disponibilità evidenziate in tabella 1. Il premio spetta ai comuni che soddisfino, entro il 30 settembre 2006, le condizioni poste dai punti 2.1. e 2.2. della presente delibera.

(**) Il prodotto tra il *pro-capite* e la popolazione residente nella regione è pari al 20% delle disponibilità evidenziate in tabella 1. Il premio spetta ai comuni che, oltre a soddisfare le condizioni poste dai punti 2.1. e 2.2. della presente delibera, abbiano individuato, entro il 30 settembre 2006, il soggetto gestore del Servizio idrico integrato con le modalità richiamate al punto 2.4.2.b della presente delibera.

Nota: la popolazione di riferimento è quella residente al 31 dicembre 2004.

ALLEGATO 3

Modello di richiesta di accesso alla riserva premiale

data e protocollo

Al legale rappresentante *pro-tempore*
Autorità / Ente d'ambito
denominazione
indirizzo

raccomandata a.r.

Oggetto: legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 415-416. Deliberazione CIPE 22 marzo 2006.

I sottoscritti . . . . (1) in qualità di legale rappresentante «*pro-tempor*e dell'ente . . . . (2) con sede in . . . . (3) alla via . . . . (3) e . . . . (4) in qualità di dirigente del settore/ufficio . . . . (5) del medesimo ente,

Attestano

1) che il sopradetto ente soddisfa i requisiti per accedere alle risorse di cui alla deliberazione CIPE 22 marzo 2006 (6):

☐ punto 2.4.2. lettera *a)*;
☐ punto 2.4.2. lettera *b)*.

2) che la popolazione residente nell'ente di che trattasi, per come risultante dai dati Istat relativi al bilancio demografico e della popolazione residente al 31 dicembre 2004 (consultabili sul sito web http://demo.istat.it/bilmens2004/index.html), risulta pari a . . . . (7) abitanti.

Allegano

la documentazione di seguito elencata (8) a riscontro della circostanza di cui al punto 1):

i . . . . ;
ii . . . . ;

Firme e timbro (o carta intestata)

(1) Cognome e nome del legale rappresentante dell'ente.
(2) Denominazione dell'ente.
(3) Indirizzo dell'ente.
(4) Cognome e nome del dirigente del settore/ufficio competente.
(5) Denominazione del settore/ufficio.
(6) Barrare le caselle relative alle ipotesi che ricorrono.
(7) Abitanti del comune o della provincia per come quantificati dalla sopradetta fonte Istat.
(8) Trattasi della documentazione di cui al punto 2.2.3. della presente delibera.

06A08651

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno. (Deliberazione n. 86/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visto in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che ha rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 85, integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» tra i «Sistemi ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l'intervento in oggetto, e, nell'allegato 2, riporta «l'itinerario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» per un costo complessivo di 74,575 Meuro e assegnato al soggetto aggiudicatore, individuato in «Ferrovie Nord Milano S.p.A.», un contributo massimo quindicennale di 4,441 Meuro a valere sul quarto limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dai decreti dell'8 giugno 2004 e 24 giugno 2005, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 23 gennaio 2006, n. 44, integrata dal cronoprogramma per la gestione delle interferenze,

consegnato in seduta, e con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo dell'opera;

Considerato che, come risulta dalla «valutazione» riportata nella parte B1 del piano economico-finanziario sintetico dell'intervento, allegato alla relazione istruttoria, l'intervento di cui trattasi non presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione e che nella riunione preliminare all'odierna seduta il rappresentante della Regione Lombardia ha precisato che i 5 parcheggi di interscambio a raso, inclusi nell'intervento complessivo in questione, vengono concessi all'utenza a titolo gratuito, facendosi carico la Regione di un «prezzo ombra» per coprire i relativi oneri di gestione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» è stato sviluppato sulla base di una sostanziale conferma delle scelte tecniche e funzionali del progetto preliminare e di un approfondimento mirato alle più idonee soluzioni delle prescrizioni contenute nell'allegato 1 della citata delibera n. 41/2004;

che il progetto definitivo è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni formulate in occasione dell'approvazione del progetto preliminare medesimo;

che le differenze tra progetto definitivo e il preliminare, non direttamente dipendenti da prescrizioni ma proposte da Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. quali modifiche migliorative, riguardano:

la fermata di Cesano Maderno-Groane, che viene spostata di circa 300 m verso Severo;

il piano di armamento del Posto di Movimento Groane, in quanto si è ritenuto di eliminare dal piazzale di movimento il binario destinato ai raccordi, al fine di evitare che il tracciato presentato nel progetto preliminare venga comunque ad intaccare zone sottoposte a bonifica;

eliminazione dei fabbricati viaggiatori di Cesano Maderno - Groane e Severo - Baruccana;

che il soggetto aggiudicatore Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. con nota 31 agosto 2005, n. EP-2005-3807, ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni interessate;

che il soggetto aggiudicatore, in data 24 agosto 2005, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di pubblica utilità mediante pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;

che per l'individuazione delle interferenze vengono sostanzialmente riconfermate le verifiche già effettuate nella fase di progettazione preliminare;

che a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi il 27 ottobre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito agli atti i pareri degli enti interessati ed in particolare, i pareri oltre che delle Province e Comuni interessati:

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si è pronunziato con nota 27 ottobre 2005;

della Regione Lombardia, che ha adottato la delibera di Giunta 14 dicembre 2005, n. 1394;

del Ministero per i beni e le attività culturali, che si è espresso con nota 21 dicembre 2005;

degli Enti interferiti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto, prendendo puntualmente in esame tutte le richieste formulate nei pareri di cui sopra e valutando, per le prescrizioni recepite, se comportano un costo aggiuntivo che, nell'affermativa, viene quantificato;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene confermato in Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.;

che i tempi previsti per la realizzazione dell'opera sono stimati in 2 anni dall'approvazione del progetto esecutivo;

che all'intervento è stato assegnato il CUP E31J03000000001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento in esame, quale risultante dal quadro economico del progetto definitivo, è pari a 74.575.152,12 euro;

che, a seguito della stima del costo della totalità delle prescrizioni formulate da parte degli Enti sul progetto definitivo e ritenute condivisibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il costo complessivo passa a 75.504.740,72 euro;

che la copertura finanziaria dell'opera è assicurata:

in quanto a 26.976.086,89 euro, da fondi regionali nonché da finanziamenti ministeriali già disponibili a valere sull'Accordo di programma quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia, stipulato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione all'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di investimenti nel settore dei trasporti;

che la copertura del costo residuo (48.528.653,83 euro) è assicurata dal contributo di 4,441 milioni di euro per 15 anni assegnato con delibera n. 41/2004, a valere sul quarto limite di impegno quin-

dicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005: detto contributo, come specificato nella delibera richiamata, rappresenta il contributo massimo a carico delle suddette risorse ed è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari;

che, al fine di garantire l'unitarietà nella gestione dei finanziamenti destinati alla realizzazione del progetto, il Ministero istruttore propone di assegnare le risorse di cui all'alinea precedente direttamente alla Regione Lombardia, che ne ha fatto richiesta, mediante la stipula di specifico atto integrativo al menzionato Accordo;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno», comprensivo delle modalità di risoluzione delle interferenze.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. L'importo di 75.504.740,72 euro costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

Nel citato allegato sono altresì riportate le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, come risultante dalle tavole grafiche da «G02 D e 700 SR R» alla «G02D e 704 SR R» e dal cronoprogramma, consegnato in seduta, nonché dalla prescrizione di cui al punto 10 dell'allegato alla presente delibera.

2. *Contributo.*

Il contributo di cui al punto 2 della delibera n. 41/2004 resta confermato nella entità ivi indicata quale contributo massimo a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, a favore del soggetto aggiudicatore.

La Regione Lombardia provvederà a concordare con il soggetto aggiudicatore stesso le modalità atte a garantire organicità nella gestione dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'opera.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

1.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

1.4. Il predetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

1.5. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

1.6. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 324

ALLEGATO N. 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. *Viabilità.*

1.1. *Viabilità principale.*

1. In fase di progettazione esecutiva si dovrà verificare, ai sensi della nuova normativa, la visibilità lungo il tracciato della variante alla SP133, soprattutto in relazione alla corretta percezione della intersezione con la futura variante alla ex SS527, eventualmente migliorandone l'altimetria nel tratto immediatamente a sud dell'opera di scavalco alla nuova linea ferroviaria. In particolare, considerato che la variante alla SP 133 e la futura variante alla ex SS527 avranno tempistiche realizzative differenziate, dovrà essere predisposto, contestualmente al progetto esecutivo ed in collaborazione con la Provincia di Milano, un approfondimento che dovrà definire le ipotesi progettuali per l'intersezione tra le due opere, dimostrando la compatibilità tra i due interventi anche con più soluzioni per l'intersezione. Nella definizione di tale intersezione dovrà inoltre essere rivolta particolare attenzione alla esigenza di affiancare il più possibile la variante alla ex SS527 al tracciato ferroviario.

2. Per gli interventi relativi alle varianti alla SP133 e alla ex SS527, dovrà essere garantito il coordinamento delle fasi progettuali e realizzative, nonché il coinvolgimento degli Enti locali interessati.

3. Il percorso ciclopedonale lungo la SP10 a Solaro dovrà presentare le stesse caratteristiche tipologiche e tecniche dei tratti già esistenti e in corso di realizzazione lungo la ex SS527 con i quali si collegherà; la sua attestazione a sud dovrà essere coordinata con il Comune di Solaro nell'ambito della progettazione della rotatoria sull'ex SS527; a nord, invece, il limite dell'intervento dovrà essere portato immediatamente a nord del vecchio tracciato della linea ferroviaria.

4. Lungo il lato nord della SP134, la ricucitura prevista con il percorso ciclopedonale esistente dovrà essere progettata con le stesse caratteristiche tecniche e tipologiche.

5. Per quanto riguarda le fasi di cantiere, è da escludere la chiusura al traffico per effettuare lavorazioni sia della ex SS527 sia della SPIO, se non per il solo mese di agosto o durante la notte. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno essere concordati con la Provincia competente ed essere il più possibile ridotti.

6. Per quanto riguarda in particolare la ex 527 «Bustese» in comune di Saronno, vanno recepite, in fase di progettazione esecutiva e di cantierizzazione, le seguenti prescrizioni:

i lavori interferenti con viale Lombardia dovranno svolgersi durante i mesi estivi, al fine di minimizzare i disagi, senza comportare la chiusura totale del traffico veicolare. Eventuali limitazioni alla circolazione (senso unico alternato) dovranno essere ridotte ai mesi di luglio e agosto;

si dovrà verificare la possibilità di mantenere il transito a doppio senso di circolazione seppur con restringimento della carreggiata, realizzando opportune opere provvisionali, così da eliminare o limitare la durata del senso unico alternato;

il sicurvia dovrà essere di tipo H2, a contenimento elevato, omologato;

le eventuali richieste di ordinanza per la limitazione del traffico dovranno pervenire alla Provincia di Varese con almeno 21 giorni di anticipo. La relativa segnaletica di preavviso dovrà essere esposta almeno 15 giorni prima.

7. Si prescrive che sia rispettato il dettato del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».

1.2. *Viabilità locale.*

1. Comune di Ceriano Laghetto: il progetto esecutivo dovrà integrare la soluzione della rotatoria all'incrocio tra le vie S. Francesco, Verdi, De Amicis e Rimembranze con la realizzazione di un percorso protetto ciclopedonale lungo il suo perimetro esterno.

2. Comune di Cesano Maderno: il progetto esecutivo, in corrispondenza del sovrappasso di via Elisabetta Borromeo, dovrà: garantire un efficiente transito ciclopedonale; prevedere la segnaletica orizzontale e verticale da codice della strada; utilizzare per la pavimentazione dei marciapiedi il conglomerato bituminoso o elementi autobloccanti; posare tombini e caditoie del tipo D 400; approfondire la soluzione progettuale dell'innesto a rotatoria previsto a nord della linea, all'intersezione la via E. Borromeo e via Don Sturzo.

3. Comune di Seveso: la progettazione esecutiva dovrà valutare la possibilità di riposizionare al centro di via Montecassino la rotatoria tra via Montecassino e via Salvo d'Acquisto.

1.3. *Percorsi ciclabili e pedonali.*

1 . Comune di Saronno: il progetto esecutivo dovrà:

consentire il mantenimento dei percorsi ciclopedonali e/o delle strade agricole esistenti che vengono interrotti dal nuovo tracciato ferroviario, con riferimento, in particolare, al prolungamento del sottopasso ciclopedonale alla progr. 41+800;

in corrispondenza del sottovia di via D. L. Sturzo, individuare una soluzione che favorisca il collegamento ciclopedonale verso la stazione di Saronno sud.

2. Comune di Ceriano Laghetto: il progetto esecutivo dovrà prevedere il collegamento della rampa del sottopasso ciclopedonale di via I Maggio, posta lungo il lato sud della linea ferroviaria, con la corsia ciclopedonale esistente al confine con il Comune di Solaro, attraverso la realizzazione di un percorso protetto. Ad est dello stabilimento Gianetti, occorre rettificare la pista ciclabile esistente come indicato nel parere del Consorzio del Parco delle Groane. L'attuazione delle 2 opere potrà rientrare nella realizzazione dell'intervento complessivo con l'utilizzo delle risorse che potranno rendersi disponibili a seguito dei ribassi d'asta.

3. Comune di Seregno: il progetto esecutivo dovrà prevedere un collegamento ciclopedonale della passerella con la via Como in modo da connettere i quartieri Crocione e Meredo. L'attuazione dell'opera potrà rientrare nella realizzazione dell'intervento complessivo con l'utilizzo delle risorse che potranno rendersi disponibili a seguito dei ribassi d'asta.

4. In via generale, e comunque ferme restando le necessità di un confronto con gli Enti locali interessati, nonché le prescrizioni sopra indicate, per la progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili si suggerisce quanto segue:

nell'ambito del Parco delle Groane, le piste ciclabili all'interno del bosco siano realizzate in calcestre;

per ogni pista ciclabile sia prevista una larghezza minima utile di 2,5 m;

le rampe e i tratti di ciclabile extraparco siano finiti con uno strato di binder di 8 cm di spessore e tappettino d'usura o microtappeto bituminoso a freddo colore ossido di ferro.

Nella fase realizzativa si dovrà inoltre provvedere alla posa della segnaletica orizzontale e verticale come da codice della strada.

2. *Servizio ferroviario.*

1. Si richiede che, successivamente all'approvazione del definitivo:

il proponente, in collaborazione con Regione Lombardia, approfondisca il documento già elaborato con attenzione agli aspetti di stabilità e regolarità del servizio ferroviario, proponendo, fermo restando le quantità economiche in gioco, eventuali interventi modificativi;

il proponente verifichi la compatibilità dell'attestamento dei servizi descritti al punto precedente ai binari 5 e 6 della stazione di Saronno; in alternativa preveda l'attivazione del parco di binari posto oltre la ex strada statale «varesina» atto al ricovero dei treni attestati a Saronno;

alla luce della previsione di un utilizzo della tratta Saronno - Seregno per servizi da/per Milano caratterizzati da composizioni che garantiscano almeno 400 posti a sedere, la lunghezza delle banchine di 110 m risulta inadeguata. Si prescrive pertanto che, in fase di progettazione esecutiva, sia portata a una lunghezza di almeno 160 m.

2. Stazioni e fermate:

1. Saronno sud:

contestualmente alla redazione del progetto esecutivo, dovrà essere elaborato, a cura del proponente, un documento di approfondimento della fattibilità della connessione funzionale «lato Milano» da Saronno Sud con la linea comprensoriale Saronno - Milano;

in relazione alla fermata, il progetto esecutivo dovrà ottimizzare i percorsi e le funzioni di interscambio ferro-ferro e ferro-gomma.

2. Ceriano Laghetto - Solaro:

l'area annessa alla stazione e la strada di accesso dovranno essere completamente attrezzate e dotate di adeguata illuminazione esterna.

3. In comune di Ceriano Laghetto per le aree «sensibili» interessate dalle 2 stazioni e dalle aree di parcheggio di via I Maggio nonché il sottopasso ciclopedonale della stessa via I Maggio il progetto esecutivo dovrà prevedere un sistema di video sorveglianza, previo accordo con la società FNME e l'Amministrazione comunale con cui verranno definite le modalità di gestione degli impianti;

4. Cesano Maderno - Groane:

a livello di dettaglio si prescrive che il servoscala previsto in progetto sia sostituito da un ascensore, la cui gestione sarà concordata tra l'Amministrazione comunale e la società FNME, previo accordi specifici;

in via generale si richiede che, nell'ambito della procedura tecnico-amministrativa successiva all'approvazione del definitivo, sia garantita un'adeguata flessibilità del progetto tale da assecondare, ferme restando le quantità economiche in gioco, le tendenze in atto a livello territoriale ed assicurare la migliore e più efficiente interfaccia nel rapporto ferrovia - nuovo ambiente urbano. Questo con riferimento, in modo particolare, all'area SNIA, oggetto di una proposta di Piano Integrato di Intervento, per la quale sono previsti importanti cambiamenti, tali da creare un vero e proprio polo urbano, nei confronti del quale la ferrovia dovrà interfacciarsi mediante la prevista fermata.

3. Interscambi:

1. Cesano Maderno - Groane: nel progetto esecutivo dovrà essere invertito lo schema di accesso/uscita del parcheggio presso la fermata di Cesano Groane; dovrà inoltre essere prevista la realizzazione della segnaletica sia orizzontale sia verticale da codice della strada.

2. Seveso: dovrà essere salvaguardato il tracciato esistente della «roggia Troversi» a ridosso del parcheggio al servizio della nuova stazione di Seveso. Inoltre, si dovrà mitigare l'impatto ambientale del parcheggio con piantumazioni di medio - alto fusto.

3. *Cantieri.*

1. Si dettaglino le modalità e i punti di allacciamento alla fognatura, le caratteristiche dei sistemi di drenaggio delle acque provenienti dai piazzali e le modalità di raccolta, gestione e restituzione delle stesse.

2. Si verifichi l'esatta interferenza delle aree di cantiere con le fasce di rispetto dei due pozzi idropotabili collocati nel territorio di Saronno (cod. PO012119NU0011 e 12).

3. Si specifichino le modalità di ripristino delle aree destinate a cantiere e le relative tempistiche.

4. Il monitoraggio delle emissioni acustiche, correttamente previsto contestualmente al fronte di avanzamento lavori, dovrà essere finalizzato alla caratterizzazione delle lavorazioni presenti e del traffico indotto.

5. Per le lavorazioni più rumorose, qualora i dispositivi di mitigazione non siano sufficienti a garantire il rispetto dei limiti, sarà possibile richiedere deroghe ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/2001, concordando con i Comuni - in base alle caratteristiche delle aree interessate - i limiti di rumorosità da rispettare e gli orari in cui svolgere tali lavorazioni e provvedendo ad informare la popolazione.

6. Si preveda il ripristino entro la fine dei lavori di tutte le aree di cantiere e delle superfici naturali manomesse e non interessate da trasformazioni definitive previste dal progetto.

7. Si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, e quindi alla minimizzazione degli impatti, soprattutto mediante una opportuna scelta e verifica - in accordo con i Comuni - degli itinerari dei mezzi d'opera.

4. *Ambiente idrico, suolo e sottosuolo.*

1. Dalla relazione di compatibilità idraulica si rileva che il franco minimo dell'attraversamento ferroviario sul torrente Cisnara risulta pari a 0,42 m; in sede di redazione del progetto esecutivo dovranno essere effettuati i necessari approfondimenti di indagine al fine di pervenire ad una soluzione progettuale tale da garantire il franco minimo di 1,00 m stabilito dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po dell'11 maggio 1999.

2. Dettagliare il sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche previsto per la SP133.

3. In corrispondenza delle zone di rispetto dei pozzi intercettate si evitino tutte le attività previste dall'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/99 e si rispettino tutte le disposizioni contenute nel documento «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto», approvato con d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693.

4. Per le aree di via Groane e «ex SNIA Fibre» in Cesano Maderno, «ex ACNA» e «serbatoi Nylstar» le attività cantieristiche siano tali da non pregiudicare in alcun modo gli interventi di bonifica previsti, né la funzionalità dei presidi di monitoraggio; qualora le ubicazioni di tali presidi risultino incompatibili con la realizzazione dell'opera ferroviaria, questi dovranno essere ricollocati e sostituiti con altri di pari caratteristiche tecniche. Tutte le attività di scavo e sbancamento prossime a tali aree siano preventivamente comunicate agli organi di controllo.

5. L'intervento dovrà risultare compatibile con quanto disposto dagli studi geologici redatti ai sensi della l.r. n. 41/1997 per le aree in esame.

6. Qualora il pietrisco amiantifero contenga fibre di amianto in quantità inferiori ai limiti di legge, si destinino le risorse preventivate per il suo smaltimento quale rifiuto pericoloso alla realizzazione di ulteriori opere di mitigazione ambientale.

7. La pavimentazione dei posti auto dovrà garantire la tutela della falde e del sottosuolo.

8. In fase di cantiere dovranno essere attivate tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale, qualora ne sia previsto l'aggottamento.

5. *Ecosistemi e valutazione di incidenza sul SIC «Boschi delle Groane».*

1. Per la realizzazione di sottopassaggi faunistici si prevedano tombotti quadrati 50 × 50 cm in c.a. o quantomeno tubi circolari aventi diametro minimo di 60 cm. Inoltre, in sede di progettazione esecutiva dovrà essere definita con maggiore dettaglio l'ubicazione di tali passaggi a seguito dei risultati del previsto monitoraggio faunistico ed in funzione delle opere di riforestazione previste e concordate con l'Ente Parco.

2. In merito agli attraversamenti ecologici in quota per piccoli mammiferi arboricoli, si prescrive la messa a dimora di rampicanti di specie autoctone che vadano a ricoprire la rete metallica sospesa, al fine di rendere più agevole il passaggio degli animali. Inoltre, risulta necessario realizzare un collegamento tra la rete metallica sopracitata e i rami degli alberi circostanti, mediante apposite reti di juta, per massimizzare la funzionalità della rete ecologica.

3. Il programma di monitoraggio faunistico preveda la verifica dell'efficacia dei sistemi di permeabilità sopraccitati.

4. Si assicuri la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione per garantire nel tempo una durevole funzionalità. Le modalità di gestione e manutenzione delle opere dovranno essere definite nell'ambito di specifiche convenzioni con gli Enti locali, in particolare con il Consorzio del Parco delle Groane.

5. In riferimento alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, si raccomanda l'utilizzo di biomuri o di pannelli in legno; la scelta della tipologia da adottare dovrà essere effettuata d'intesa con gli Enti Locali e gli Enti Parco territorialmente interessati. Qualora risulti indispensabile il posizionamento di pannelli o finestre trasparenti, si prescrive l'apposizione di sagome di tipo «falco» da collocarsi con densità utile allo scopo (alla distanza di 10 cm circa l'una dall'altra) per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna contro tali strutture.

6. Per quanto concerne la progettazione delle mitigazioni, si raccomanda di utilizzare specie autoctone provenienti da genotipi locali (per evitare l'inquinamento genetico delle popolazioni presenti), utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica (D.G.R. n. VI/48740 del 29 febbraio 2000), di reperire le sementi al Centro regionale flora autoctona presso il Parco regionale del Monte Barro e/o la Fondazione Minoprio e di attenersi, per la scelta delle specie, a quanto richiesto dal Parco delle Groane.

7. Negli ambiti paesisticamente sensibili e nelle aree di compensazione ambientale l'attività di riqualificazione vegetazionale dovrà essere attivata al massimo entro un anno dall'inizio della fase di cantierizzazione.

8. Al fine di limitare gli impatti dovuti alle attività di cantiere, si prescrive di non eseguire all'interno del SIC lavorazioni con emissione

di rumori significativi durante i periodi di massima attività della fauna selvatica (alba e tramonto), concentrando pertanto le lavorazioni all'interno di una fascia temporale compresa tra le ore 7,00 e le ore 19,00 in periodo estivo, ore 17,00 in periodo invernale. Dette precauzioni devono essere rigorosamente rispettate nel periodo di riproduzione della fauna (marzo - luglio).

6. *Rumore e vibrazioni.*

1. Con riferimento al piano di monitoraggio presentato, si ritiene necessario rivedere ed incrementare le postazioni di misura considerate per la fase *ante-operam* e in particolare:

prevedere dei punti di rilievo a Saronno presso la via Don Sturzo (edificio n. 218), interessata dal tracciato in variante;

definire altri punti di misura a sostituzione/integrazione dei due previsti in Comune di Solaro e Ceriano Laghetto (edifici nn. 86 e 164), interessati da opere viabilistiche e non significativi per un confronto *ante-post operam*.

2. Dovrà essere avviato un monitoraggio *post operam*, specificamente finalizzato a valutare l'efficacia delle misure di mitigazione e, se necessario, a progettarne ulteriori qualora le condizioni di esercizio evolvessero verso scenari più gravosi, che possano far presumere un incremento delle emissioni sonore rispetto allo scenario di breve periodo utilizzato per il dimensionamento delle misure mitigative.

3. In merito alla selezione dei punti di monitoraggio *post operam*, si prescrive che questi coincidano, per quanto possibile, con quelli individuati per la caratterizzazione *ante operam* e che:

in Comune di Saronno si sostituisca il punto scelto con l'edificio n. 218;

in Comune di Ceriano Laghetto si sostituisca l'edificio n. 176 con il n. 164, per il quale è previsto il rilievo *ante operam*;

in Comune di Cesano Maderno si prevedano punti di misura in corrispondenza degli edifici residenziali di recente edificazione;

in Comune di Seveso si integrino i punti di misura con almeno un recettore da individuarsi tra gli edifici a ridosso del sedime ferroviario;

in Comune di Seregno si integrino i due punti di misura previsti con almeno un ulteriore recettore individuato tra gli edifici di recente edificazione a ridosso del sedime ferroviario.

4. Dovranno essere monitorate le condizioni di esercizio e definite procedure che prevedano l'attivazione di fasi di monitoraggio acustico «su condizione», cioè sulla base dei dati di esercizio che evidenzino evoluzioni verso scenari di traffico più gravosi.

5. Il proponente dovrà garantire la manutenzione delle opere di mitigazione provvedendo a sostituire le parti deteriorate o danneggiate con altre di prestazioni non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'azione mitigante.

6. Relativamente all'impatto da vibrazioni, dovranno essere definiti i tratti del tracciato in corrispondenza dei quali è prevista la collocazione del materassino sotto-ballast indicandone le progressive.

7. Il piano di monitoraggio *post operam* delle vibrazioni dovrà essere adeguatamente sviluppato e dettagliato, con indicazione dei punti in cui sono previste le misure, delle modalità specifiche di esecuzione delle stesse e della schedulazione temporale delle campagne di misura previste. Tale documento dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPA, in particolare in merito alla scelta delle posizioni in cui effettuare le misure ed alle modalità delle stesse.

7. *Salute pubblica e rischio di incidente rilevante.*

1. Si dovrà evitare lo stazionamento di convogli, se non per motivi strettamente legati all'esercizio della linea, nei tratti di linea adiacenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (SICO di Cesano Maderno, ALCHYMARS e DIBRA al confine dei Comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto).

2. Per attività di cantiere nei pressi di tali aziende si dovrà acquisire la «Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori» di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 334/99.

3. Qualora si presentasse la necessità di realizzare una nuova sottostazione di alimentazione, dovrà essere verificata la presenza di recettori e stimata l'esposizione a campi elettromagnetici.

4. Nel piano di sicurezza dei cantieri dovranno essere presenti idonee norme per limitare e regolamentare lavorazioni a fiamma o saldature onde evitare, nei territori in prossimità del Parco delle Groane, l'elevatissimo rischio di incendi boschivi (stagione febbraio-aprile e poi luglio-agosto).

8. *Paesaggio.*

1. La scelta del modulo tipo di barriera acustica sia effettuata, di concerto con i Comuni interessati, a seguito di una valutazione paesaggistica, al fine di contenere l'elevato rischio di limitazione della fruizione paesistica che l'istallazione di apparati fonoassorbenti comporta.

2. I manufatti edilizi, le strutture tecnologiche e la copertura per i viaggiatori previsti in corrispondenza della stazione di Ceriano Laghetto - Solaro siano meglio integrati - per tipologie edilizie, materiali e colori - con l'immagine tradizionale del manufatto di stazione, che trova nel fabbricato viaggiatori un significativo esempio realizzativo, ben inserito nel contesto paesaggistico a scala locale e che merita un grado di tutela atto a preservarne almeno la valenza documentale.

3. In considerazione delle complessive dimensioni del nuovo parcheggio d'interscambio presso la stazione di Ceriano Laghetto - Solaro, si valuti la possibilità di strutturarlo su piani sfalsati, così da aderire meglio all'andamento naturale del terreno, limitando i volumi di riporto e riducendone la complessiva emergenza. Tali varianti non dovranno precludere le azioni previste quali «Mitigazioni delle opere complementari».

4. Il nuovo parcheggio di Groane dovrà essere realizzato garantendo la massima aderenza all'andamento naturale del terreno adottando, se necessario, le più opportune variazioni nella giacitura dei piani di calpestio onde limitare la formazione di murature di contenimento.

5. Il posto di movimento di Cesano Maderno - Groane dovrà avere una definizione formale in sintonia con gli altri edifici di servizio, che andranno uniformati ai consolidati caratteri dell'edilizia ferroviaria tradizionale.

6. Tutti i depositi biciclette andranno definiti in modo unitario, delineandone uno specifico modulo riproponibile nelle diverse situazioni.

7. Tutte le opere in sede, gli attraversamenti di torrenti (Guisa, Garbogna e Lombra) e i manufatti interferenti strutture tipiche in essere (parapetti, muri d'ala o semplici paramenti in pietra o mattoni) dovranno venir riproposti con le medesime finiture, evitando di rendere evidenti i nuovi elementi strutturali previsti.

8. Considerato il complessivo ingombro planivolumetrico del sovrappasso ciclopedonale di Seregno e in relazione all'elevato grado di criticità che il complesso delle opere determina, si prescrive che in fase di progettazione esecutiva venga rivista l'intera progettazione dell'opera, valutando una soluzione tecnica che garantisca un più elevato livello d'integrazione formale e spaziale nel contesto di riferimento. Al fine di allontanare il più possibile il manufatto dalle abitazioni più prossime, dovrà altresì essere valutata la fattibilità della sua rotazione/traslazione. Il progetto dovrà inoltre essere integrato con le necessarie azioni mitigative prevedendo, ove necessario, alberature ad alto fusto.

9. Dovranno essere incrementate e maggiormente dettagliate le opere di mitigazione ambientale previste per il viadotto della variante alla SP133, prediligendo la piantumazione di piante autoctone ad alto fusto.

9. *Ulteriori prescrizioni.*

1. Il progetto esecutivo dovrà individuare, in corrispondenza del Parco delle Groane e dell'Oasi LIPU di Cesano Maderno, le tombinature necessarie a consentire l'attraversamento della ferrovia da parte della fauna selvatica di piccole e medie dimensioni (piccoli mammiferi, rettili e anfibi); inoltre, si dovrà porre attenzione al mantenimento della servitù di passaggio dei fondi agricoli, al fine di mitigare l'impatto dell'opera.

2. La nuova tratta dovrà rispettare la maglia irrigua esistente (fossi, rogge) mediante la costruzione di tombinature laddove necessario, al fine di mantenere la distribuzione irrigua sul territorio.

3. Gli interventi compensativi dovranno essere conformi ai criteri della d.g.r. n. VII/13900 del 1° agosto 2003 e realizzati contestualmente agli interventi sulla linea ferroviaria.

4. Nelle opere di rimboschimento dovranno essere escluse le specie vegetali Quercus pubescens, Pyrus pyraster, Corpus mas, Berberis vulgaris.

5. In Comune di Ceriano Laghetto le opere di mitigazione dell'isola direzionale di via Milano siano realizzate con tecnica di forestazione con le specie Quercus peduncolata, Crataegus monogyna

e Prunus spinosa; per quelle del sovrappasso di via Stabilimento si escluda l'utilizzo delle specie Ligustrum oralifolium e Berberis vulgaris. Sulla scarpata a est si simuli il margine del bosco naturale.

6. Il complessivo piano di monitoraggio dovrà essere adeguato qualora si verificassero condizioni tali da necessitare una modifica dei recettori considerati.

7. In Comune di Cesano Maderno l'intervento dovrà rapportarsi con il progetto di realizzazione del Parco della Baruccanetta, nel comparto nord del territorio comunale, approvato nel 2004, garantendone l'accessibilità, soprattutto da parte delle utenze deboli, e la tutela.

8. In comune di Ceriano Laghetto si dovrà prevedere il coordinamento delle fasi di cantierizzazione con l'intervento, attualmente in procedura di V.I.A. nazionale, per la costruzione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a servizio degli insediamenti industriali.

9. In merito al reticolo idrico superficiale, per i Torrenti Guisa e Garbogera, in particolare per il tratto interessato dai lavori di ricostruzione dei ponti e per i tratti a valle, si richiede il mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento naturale.

10. Nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni a:

limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri.

11. I lavori nel sottosuolo dovranno essere svolti, a carico della committenza, con assistenza archeologica eseguita da ditta specializzata che opererà secondo le direttive della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, così come prescritto dal decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004, art. 28.

10. *Interferenze.*

1. La Società AEB Distribuzione dovrà essere informata dell'inizio dei lavori che si svolgeranno in prossimità delle condutture di sua proprietà. La passerella ciclopedonale di via Saronno dovrà garantire la possibilità della futura posa della fognatura nel tratto di strada attualmente esistente.

2. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare con la società SICO metodi e tempi della sistemazione della tubazione di azoto in corrispondenza delle opere nn. 3-12.

3. L'impresa esecutrice dello scavo dovrà effettuare dei rilievi in via preventiva al fine di individuare con precisione gli impianti sotterranei di competenza TELECOM.

4. Il proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà concordare con la società TELECOM S.p.A. metodi e tempi dell'eventuale sistemazione delle dorsali/infrastrutture in uscita dalla centrale telefonica di Cesano Maderno.

Dovranno essere garantite le condizioni di funzionalità ed integrità degli impianti della rete telefonica sia in fase di organizzazione dei cantieri sia ad opere ultimate.

Il proponente dovrà coordinare gli adempimenti relativi all'assegnazione di eventuali nuove sedi di posa dei cavi di TLC con gli Enti proprietari di quest'ultime, tenendo inoltre conto di esigenze irrinunciabili di continuità del servizio e di esercibilità dei cavi stessi.

5. In prossimità delle chilometriche 45+768 e 50+729, per quanto attiene alle opere ferroviarie, e nella banchina della strada provinciale SP133, relativamente alle opere di viabilità, sono collocati collettori fognari che potrebbero interferire con i lavori in progetto. Si ritiene necessario che venga verificata l'esistenza di interferenze e vengano individuate le eventuali soluzioni realizzative compatibili con l'integrità/stabilità delle condotte fognarie per le quali deve essere anche garantita la corretta funzionalità.

6. Si ritiene necessario che i reciproci rapporti tra SNAM Rete Gas e il soggetto proponente siano definiti tramite apposita convenzione.

ALLEGATO N. 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A08649

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento stradale, in variante alla s.s. 341 «Gallaratese», tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. (Deliberazione n. 114/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include, tra i «corridoi autostradali e stradali» della regione Lombardia, la «Accessibilità Malpensa: collegamento A8 e A4, variante S.S. 33»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare di «Collegamento alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in comune di Vanzaghello», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'intervento «Collegamento alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara» di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, alla voce «Accessibilità viaria Malpensa: variante S.S. 341 con collegamento alla S.S. 336 (V/08b)» e «Accessibilità viaria Malpensa: bretella Gallarate A8-S.S. 336 (V/08c)»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che la legge 2 ottobre 1997, n. 345, all'art. 1, comma 3, ha autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di lire (27,372 Meuro) a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire (3,615 Meuro) a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa;

Considerato che dette risorse sono confluite nel fondo concernente apporti al capitale sociale di ANAS - costituito in attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha sancito la trasformazione dell'ANAS stessa in S.p.A. - limitatamente alle annualità 2003-2005;

Ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla copertura finanziaria dell'opera;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare all'esame è finalizzato a collegare l'area nord milanese e il basso varesotto con l'aeroporto di Malpensa e consente anche una connessione dell'hub aeroportuale con le aree centrali ed orientali lombarde tramite il sistema viabilistico pedemontano;

che l'itinerario ricade all'interno della vasta area interessata dal «piano territoriale d'area Malpensa» approvato dalla regione Lombardia il 12 aprile 1999, n. 10, e che il progetto preliminare articola il tracciato in due tratti, prevedendo la realizzazione di un nuovo itinerario per la S.S. 341 «Gallaratese» a partire dal tratto finale della Baffolora-Malpensa, nel comune di Vanzaghello, fino al raccordo con la S.S. 336 in territorio di Gallarate (tratto Nord), mentre la prosecuzione (la cosiddetta bretella di Gallarate), che collega la S.S. 336 e l'autostrada A8 in direzione Varese, con una traslazione verso sud-est di circa 1 km, rispetto al posizionamento previsto nel citato piano, in modo da porsi - come concordato nell'apposito tavolo di concertazione istituito dalla Regione - in continuità con l'asse dell'autostrada pedemontana lombarda il cui progetto preliminare viene riapprovato nell'odierna seduta;

che le principali caratteristiche tecniche dell'intervento in esame sono le seguenti:

il tracciato presenta una estensione complessiva di circa 9,4 km con otto svincoli a due o più livelli sfalsati;

il tratto Nord assume carattere di strada extraurbana secondaria, con piattaforma di tipo C1, costituita da una carreggiata singola a due corsie per senso di marcia, per una larghezza totale, esclusi gli elementi marginali, di 10,50 m;

la bretella di Gallarate è classificata come strada extraurbana principale, con piattaforma di tipo B, composta da due carreggiate - ciascuna con due corsie per senso di marcia, oltre all'emergenza - per una larghezza totale, esclusi gli elementi marginali, di 22,50 m;

che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 9 aprile 2003, n. 6959, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA), provvedendo, in data 20 giugno 2003, a comunicare l'avvio del procedimento mediante la pubblicazione sui quotidiani «Il Giornale» e «Il Sole 24 Ore»;

che la regione Lombardia, con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14402, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;

che a seguito di chiarimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'istanza è stata riformulata in termini maggiormente esaustivi e il progetto preliminare di nuovo trasmesso dall'ANAS S.p.A. a tutte le amministrazioni interessate con nota n. DPP/Segr. Prot. 04080, acquisita agli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 16 dicembre 2003, n. 3521;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 25 giugno 2004, prot. n. ST/407/22431, ha espresso parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 6 ottobre 2005, n. GAB/2005/8456/B05, ad esito della valutazione della Commissione speciale VIA, ha espresso parere positivo condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni dalla medesima formulate;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà conto delle osservazioni formulate dalle amministrazioni ed enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.;

che, a quanto si evince dalla «distribuzione annuale dei costi» riportata nella scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, i lavori dovrebbero essere quasi completamente ultimati al 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 93.002.758,99 euro, IVA compresa, così suddivisi: 47.846.972,70 euro per il tratto Nord e 45.155.786,29 euro per la bretella di Gallarate;

che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per pubblicità stradale e vendita di carburante sì che il costo di realizzazione non può che trovare copertura in contributi pubblici;

che, secondo la relazione istruttoria, la copertura finanziaria dell'intervento sarebbe assicurata dall'Accordo di programma quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000», sottoscritto il 3 marzo 1999 ai sensi dell'Intesa istituzionale di programma tra Stato e regione Lombardia, e confermata nel relativo rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2005 (ratificato dal Comitato paritetico di attuazione in data 15 novembre 2005) a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge n. 345/1997, le cui disposizioni peraltro, come esposto in premessa, risultano modificate dalla normativa sopravvenuta;

Delibera:

1. È formulata valutazione positiva, sotto l'aspetto tecnico, sul progetto preliminare relativo al «Collegamento alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la S.S. 527 in comune di Vanzaghello».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ripresenterà a questo Comitato - ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 - la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, indicando, alla stregua di tale esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni stesse. Il suddetto Ministero provvederà inoltre ad approfondire il tema della copertura finanziaria dell'opera, trasmettendo, nell'ipotesi che tale copertura risulti integrale, attestazione dell'ANAS che fornisca assicurazioni al riguardo e specifichi la fonte cui viene imputato il costo dell'opera stessa.

3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che - ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) - dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 335

06A08650

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 settembre 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione Molise e per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cavedine, indette per i giorni 5 e 6 novembre 2006.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

Visti i decreti del prefetto della provincia di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie del 12 settembre 2006, n. 320 e n. 321, con i quali rispettivamente sono stati convocati i comizi per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione

Molise ed è stata disposta la ripartizione dei trenta seggi della regione Molise per quattro quinti sulla base di liste provinciali concorrenti nelle province di Campobasso ed Isernia, e per un quinto sulla base di liste regionali concorrenti;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 1º settembre 2006, n. 43/A, con il quale è stata prevista per il giorno 5 novembre 2006, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno 19 novembre 2006, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cavedine (Trento);

Considerato che la commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 27 settembre 2006 ha approvato nei contenuti il provvedimento recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione Molise e per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cavedine (Trento) indette per i giorni 5 e 6 novembre 2006»;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerato che la relativa nota della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è pervenuta in data 29 settembre 2006, successivamente alla riunione della Commissione per i servizi e per i prodotti;

Considerato che la prossima riunione della Commissione è fissata per il prossimo 10 ottobre;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/Cons e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato regolamento che prevede che il presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all'organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere con la possibile tempestività, così come previsto dalla vigente normativa ad emanare le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le predette elezioni amministrative fissate per il 5 e 6 novembre 2006 ;

Decreta:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della regione Molise, nonché per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cavedine (Trento), fissate per i giorni 5 e 6 novembre 2006, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 20, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 6 novembre 2006, ovvero sino a tutto il 19 novembre 2006 nella eventualità della effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cavedine (Trento).

4. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Commissione per i servizi e i prodotti nella prima riunione utile.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa autorità: www.agcom.it

Roma, 29 settembre 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A08886

BANCA D'ITALIA

DETERMINAZIONE 29 agosto 2006.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Veneto Banca s.c.p.a, in Montebelluna.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Veneto Banca s.c.p.a., con sede legale in Montebelluna (Treviso), piazza G.B. Dall'Armi 1, con un capitale sociale di 686,7 mln. di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato svolgimento del servizio;

Autorizza

Veneto Banca s.c.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2006

Per delegazione del direttorio
MARULLO REEDTZ - VISCO

06A08729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari.

L'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport in data 9 agosto 2006, con decreto n. 2323.

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, sita nel comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157, con particolare riferimento anche alle lettere *c)* e *d)*, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo;

Art. 2.

La zona del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu, meglio delimitata nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è perimetrata come segue: «Dal Viale S. Avendrace, all'altezza della via Montello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all'incrocio tra viale Trento e viale Trieste, si segue il viale Trento e quindi si svolta in viale Merello che si percorre sino a piazza D'Armi. Dalla piazza D'Armi, si scende lungo via Is Mirrionis sino all'incrocio con via Timavo che si percorre sino alla via Monte Santo, si segue detta via in direzione Est sino a via Argonne, si prosegue quindi lungo la via Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in via Col d'Echele che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e immettersi nella via Is Maglias all'altezza del distributore, si segue la via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in via Asiago, si percorre detta via, quindi la via Montello, sino ad incrociare il Viale S. Avendrace nel punto di partenza.».

Art. 3.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la seguente disciplina di tutela:

1) nell'area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;

2) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione dell'organo competente;

3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

4) i contenuti dell'Accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 «Sistema dei colli», devono essere oggetto di una rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilità degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;

5) può essere oggetto della rimodulazione dell'Accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purché esso preveda la cessione gratuita delle aree all'Ente pubblico;

6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

7) si applicano altresì le ulteriori disposizioni del piano paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili.

Art. 4.

Nel tratto compreso fra i civici 35 e 55 di Viale Sant'Avendrace, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19/12 del 12 maggio 2006, nel quale a seguito di demolizioni si è resa pienamente visibile la presenza di un sistema di grotte ed emergenze archeologiche di notevole interesse pubblico ai sensi del comma *c)* dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004, che attraverso una opportuna valorizzazione può essere reso fruibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, come porta di accesso e collegamento all'area stessa di cui all'art. 2 del presente decreto, è vietato ogni intervento edilizio. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 150 e 151 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 157 del 2006.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, insieme con il verbale della seduta del 16 ottobre 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari. Il presente decreto verrà, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente al verbale sopraccitato.

Art. 6.

È fatto obbligo al comune di Cagliari di provvedere all'affissione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto ed i relativi allegati, all'albo comunale per novanta giorni dalla data della sua pubblicazione e di tenere a disposizione degli interessati altra copia nella *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 7.

Avverso il presente decreto sono ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti leggi.

Cagliari, 9 agosto 2006

L'assessore: PILIA

AVVERTENZA:

Il verbale n. 1 della seduta della Commissione provinciale del 16 ottobre 1997, la planimetria ad esso allegata e la planimetria allegata al decreto, sono pubblicate nel B.U.R.A.S. n. 27 del 18 agosto 2006.

06A08722

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° ottobre 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B24», «18N», «I 9» e «M 4».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B24», «18N», «I 9» e «M 4» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B23», «BD8», «18M», «I 8» e «M 3».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A08631

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 31 luglio 2006, del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'istituto "Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa", ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 66, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006, dove è scritto: «*Autorizzazione* all'istituto "Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa", ad istituire ...», leggasi: «*Abilitazione* all'istituto "Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa", ad istituire ...».

06A08723

Avviso relativo al decreto 31 luglio 2006, del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'"Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia", ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di dieci allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 8 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 66, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006, dove è scritto: «"... all'arte terapia e alla danza movimento terapia", ad istituire e ad attivare», leggasi: «"... all'arte terapia e alla danza movimento terapia", *abilitato* ad istituire e ad attivare».

06A08724

Avviso relativo al decreto 31 luglio 2006, del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'Istituto "Scuola sperimentale per la formazione della psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 68, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006, dove è scritto: «... "Scuola sperimentale per la formazione *della* psicoterapia e alla ricerca ..."», leggasi: «... "Scuola sperimentale per la formazione *alla* psicoterapia e alla ricerca ..."».

06A08725

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-228) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.